

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PRATICA
DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA
RELATIVA RIDUZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER LE
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE
CHE EFFETTUANO TALE PRATICA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __.__.2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Modalità di compostaggio domestico	3
Art. 3 - Posizionamento struttura di compostaggio	3
Art. 4 - Materiali da inserire nel composter o da utilizzare per le altre forme di compostaggio domestico	4
Art. 5 - Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico e iscrizione nel registro dei compostatori	4
Art. 6 - Modalità di attribuzione della riduzione tributaria	5
Art. 7 - Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria	5
Art. 8 - Modalità di rinuncia	6
Art. 9 – Norma transitoria – Entrata in vigore	6

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della parte variabile del prelievo fiscale per le utenze domestiche residenti sul territorio comunale di Pienza che effettuano correttamente tale operazione, sull'esempio anche delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Con l'obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti sul territorio, in ottemperanza alle vigenti normative di settore, il Comune di Pienza consente e favorisce la corretta pratica del compostaggio domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici, attraverso la riduzione della tributo comunale sui rifiuti e l'attivazione di opportune attività di controllo a campione.
3. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici contribuiscono, infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e gestiti dal gestore del servizio, determinando economie in termini di conferimento, trasporto e trattamento dei medesimi rifiuti.
4. Per "compostaggio domestico" si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Art. 2
Modalità di compostaggio domestico

1. Ai fini del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto alle utenze domestiche residenti nel comune di Pienza, che dispongano di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 70 mq adiacente o in prossimità dall'abitazione di residenza (al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico), di effettuare il compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici attraverso l'utilizzo di apposito contenitore (composter) o di altre forme di compostaggio domestico (concimaia o buca, cumulo, compostiera autocostruita, ecc.).
2. Il contenitore (composter) di cui al comma 1 può essere concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune oppure può essere acquistato direttamente dalle utenze domestiche che intendono effettuare il compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici.

Art. 3
Posizionamento struttura di compostaggio

1. La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
2. La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
3. Il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, di proprietà o in disponibilità, che sia adiacente o in prossimità dall'abitazione per cui si richiede la riduzione della parte variabile del prelievo fiscale, dato che il presupposto della riduzione fiscale è l'uso

abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici prodotti.

4. Anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini e/o orti ubicati all'interno del territorio comunale, privati, di proprietà o in disponibilità in cui avviene la pratica del compostaggio.

Art. 4

Materiali da inserire nel composter o da utilizzare per le altre forme di compostaggio domestico

1. I materiali da compostare, ovvero la "frazione organica" e la "frazione verde", sono costituiti da:
 - avanzi di cucina e di vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè, avanzi di cibo di origine animale, avanzi di cibi cotti, pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova);
 - scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di patate, trucioli, rametti, cortecce, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto, paglia);
 - altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).
2. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare le seguenti modalità operative:
 - mescolare in proporzione corretta i rifiuti più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie, ecc.) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno del composter;
 - accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o di cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

Art. 5

Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico e iscrizione nel registro dei compostatori

1. Per poter ottenere l'agevolazione tributaria, il richiedente deve presentare l'apposita istanza mediante modello di autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) essere residente nel comune di Pienza;
 - b) disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 70 mq adiacente o in prossimità dall'abitazione di residenza rispetto alla quale richiede la riduzione della parte variabile del prelievo fiscale;
 - c) dichiarare il possesso / comodato ed il corretto utilizzo dell'apposito contenitore, impegnandosi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico e ad utilizzare il contenitore in proprio possesso / comodato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, al fine di recuperare i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare, ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio;
 - d) l'impegno ad effettuare correttamente la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di ambito per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani;
 - e) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;

- f) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato dalla medesima, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico delle frazioni "organico" e "verde".
2. Acquisita l'istanza, il Responsabile dell'Area Contabile - Ufficio Tributi, previa iscrizione nel registro compostatori, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare la riduzione del prelievo fiscale sul ruolo TARI per l'anno solare successivo a quello dell'istanza.
 3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei successivi controlli.
 4. La riduzione del prelievo fiscale sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale di Pienza che effettuino il compostaggio domestico.
 5. L'istanza di cui al comma 1 potrà pervenire:
 - da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del soggetto iscritto a ruolo TARI;
 - da parte del soggetto iscritto a ruolo TARI, anche se non residente nel territorio del comune di Pienza, a condizione che nella stessa venga specificato il soggetto residente che utilizza l'immobile.

Art. 6

Modalità di attribuzione della riduzione tributaria

1. La riduzione tributaria del 30% della parte variabile della TARI avrà effetto per l'anno solare successivo a quello della iscrizione presso il registro dei compostatori.
2. La richiesta di riduzione tributaria della parte variabile della TARI per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modello di autocertificazione messo a disposizione dall'Area Ambiente Manutenzione e Patrimonio - Ufficio Ambiente o scaricabile dal sito internet del Comune e deve essere presentata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all'URP dell'Ente, oppure tramite posta PEC al seguente indirizzo: comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it.
3. Al fine del riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La riduzione tributaria cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua una perdita del diritto alla riduzione tributaria dei quali il richiedente deve fornire tempestiva comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 7

Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico delle frazioni "organico" e "verde", comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga rilevato che il compostaggio domestico delle frazioni "organico" e "verde" non sia in corso di effettuazione, oppure che tale attività venga realizzata

solo parzialmente, in modo sporadico, o che la medesima non sia conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, la riduzione tributaria potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato e con successiva comunicazione / provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Contabile - Ufficio Tributi.

3. Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della parte variabile della TARI, l'utente a cui è stata effettuata la comunicazione / il provvedimento di revoca dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.
4. Costituisce altresì causa di revoca della riduzione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento dei materiali da compostare, nonché del mancato rispetto delle modalità operative da adottare di cui al precedente art. 4.

Art. 8 Modalità di rinuncia

1. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria a partire dal mese solare in corso alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione.

Art. 9 Norma transitoria. – Entrata in Vigore

1. Le modalità di riduzione della tariffa disciplinata dall'art. 22 comma 3 del *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)* approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 31/03/2015 conservano validità fino all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2019.